

**Roma, 4 luglio 2016**

## **Fideiussioni - Nota di approfondimento e avvertenze ai Comuni**

### **Sommario**

Premessa .....	1
I casi tipici del ricorso alle garanzie fideiussorie da parte dei Comuni.....	2
Contesto normativo.....	2
I soggetti abilitati al rilascio delle garanzie fideiussorie.....	4
<i>Banche e intermediari finanziari</i> .....	4
<i>Assicurazioni</i> .....	5
Particolari cautele per i Comuni.....	6

### **Premessa**

Pervengono all'Ifel segnalazioni di numerosi Comuni sulla delicata e complessa problematica delle polizze fideiussorie rilasciate da soggetti non autorizzati. I casi segnalati sono in costante aumento e il complesso quadro normativo vigente non fornisce le necessarie garanzie a tutela delle amministrazioni.

La stretta del credito che ha caratterizzato gli ultimi anni ha determinato un atteggiamento di chiusura di banche e assicurazioni nel rilascio di fideiussioni "garantite", lasciando spazio a broker finanziari e società finanziarie minori che hanno generato una filiera di false garanzie, rilasciate a numerosi enti pubblici centrali e locali.

I casi di false fideiussioni riguardano sia soggetti non autorizzati al rilascio, sia soggetti che, pur essendo autorizzati o inseriti in un elenco degli intermediari autorizzati, non hanno le caratteristiche per rilasciare fideiussioni ad enti pubblici, oppure non hanno la capacità di fare fronte agli impegni assunti, poiché i rischi assunti si rivelano non correlati alle loro strutture patrimoniali e organizzative, fino a veri e propri truffatori che utilizzano false documentazioni all'apparenza riconducibili ad istituti bancari e assicurativi più noti.

Con questo approfondimento intendiamo fornire ai Comuni un quadro per quanto possibile completo dell'istituto della fideiussione e della relativa disciplina normativa, evidenziando gli elementi utili per operatori e amministratori comunali nell'analisi e valutazione delle garanzie fideiussorie della più varia natura.

## **I casi tipici del ricorso alle garanzie fideiussorie da parte dei Comuni**

I Comuni possono avvalersi del rilascio di garanzie fideiussorie:

- come beneficiari, ossia come soggetti che ricevono la fideiussione a garanzia dell'obbligazione contratta dal contraente;
- come eventuali coobbligati, cioè come soggetti chiamati a fare da garanti dei contraenti e che si obbligano in solido con questi ultimi.
- in qualità di contraenti ovvero come soggetti che richiedono l'emissione della fideiussione a garanzia di una propria obbligazione.

La seconda e la terza ipotesi sono meno frequenti, mentre la condizione di beneficiari è per i Comuni – e più in generale per le pubbliche amministrazioni – la più diffusa.

Le anomalie e i casi di truffa segnalati dai Comuni riguardano perlopiù il rilascio di false fideiussioni rilasciate da soggetti non autorizzati a garanzia di oneri di urbanizzazione, di convenzioni urbanistiche e di realizzazione di opere a scomputo, ma possono riguardare le garanzie fornite per qualsiasi affidamento o concessione.

### **Contesto normativo**

L'articolo 93, comma 3, del d. lgs. n.50 del 2016<sup>1</sup> dispone che *“la garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti previsti dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.”*

In Italia pertanto, i principali soggetti attualmente autorizzati al rilascio di fideiussioni e cauzioni sono:

- le Banche;
- le Compagnie di Assicurazione italiane (iscritte all'Albo IVASS, ex albo ISVAP), o estere (iscritte negli Elenchi annessi delle imprese UE tenuti dall'IVASS)<sup>2</sup>. Le imprese devono risultare abilitate ad operare nel ramo 15 - Cauzione, nell'ambito del quale rientra il rilascio delle polizze fideiussorie;
- i Consorzi Collettivi di Garanzia Fidi (Confidi);
- le Società Finanziarie<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Si precisa che l'articolo 93 del d.lgs n.50 del 2016, benché sostituisca l'articolo 75 , co.3 del d.lgs. n. 163 del 2006, non lo abroga direttamente, ma lo sostituisce a seguito dell'abrogazione disposta dall'articolo 217 dello stesso d.lgs.n.50 dell'intero d.lgs. 163 del 2006.

<sup>2</sup> Le imprese UE sono soggette alla vigilanza prudenziale delle Autorità dello Stato di origine e le informazioni pubblicate sugli elenchi delle imprese UE tenuti dall'IVASS sono aggiornate solo sulla base delle comunicazioni delle Autorità di Vigilanza dello Stato di origine.

<sup>3</sup> Appare utile in questo contesto citare il d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ed in particolare l'articolo 106, che prevede l'Albo degli intermediari finanziari, cui devono essere iscritti questi ultimi

La disciplina normativa riguardante le fideiussioni rilasciate dagli intermediari finanziari diversi da banche e assicurazioni (Confidi e Società finanziarie) è stata integrata da un intervento di natura regolamentare, il DM 2 aprile 2015, n. 53, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze. A quest'ultimo è seguito un intervento di prassi, la Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 della Banca d'Italia<sup>4</sup>, contenente "*Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari*".

Fino alla novella introdotta dal d.lgs. 141 del 2010, erano previsti due distinti elenchi in cui gli intermediari finanziari dovevano essere iscritti per poter svolgere attività finanziaria, definita all'art. 106 del d.lgs. 385 del 1993, quale esercizio nei confronti del pubblico delle "*attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi*"<sup>5</sup>.

---

per poter rilasciare garanzie fideiussorie e l'articolo 107, riguardante l'autorizzazione agli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività da parte della Banca d'Italia.

#### **Articolo 106 – Albo intermediari**

1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:
  - a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
  - b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  - c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.

#### **Art. 107 - Autorizzazione**

1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:
  - a) sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
  - b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
  - c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività;
  - d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
  - e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;
  - e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 110;
  - f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
  - g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 106.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca, nonché di decadenza, quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività, e detta disposizioni attuative del presente articolo.

<sup>4</sup> Disponibile all'indirizzo internet: [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c288/Circ\\_288\\_1\\_AGGTO\\_Testo\\_integrale\\_segnaibri.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c288/Circ_288_1_AGGTO_Testo_integrale_segnaibri.pdf)

<sup>5</sup> Gli elenchi in questione sono previsti dagli artt. 106 e 107 del citato d.lgs. n. 385/1993, ante novella operata dal d.lgs. 141 del 2010. Nell'elenco generale di cui all'art. 106, tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi (soppresso in data 31 dicembre

A seguito della modifica introdotta dall'art. 10 del d.lgs. n.141 del 2010 all'art. 106 del d.lgs. 385 del 1993, **è stata prevista la costituzione di un Albo unico** degli intermediari finanziari in luogo dei due precedenti elenchi sopra descritti. L'avvio di un unico Albo è stato tuttavia subordinato all'emanazione di disposizioni attuative, adottate successivamente con il citato decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 53 del 2 aprile 2015, entrato in vigore in data 23 maggio 2015.

La disciplina transitoria introdotta dal d.lgs. n. 141 del 2010, volta ad assicurare l'ordinato passaggio dal vecchio al nuovo regime normativo, prevedeva che gli intermediari finanziari già iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 o nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB ante novella ex d.lgs. 141 del 2010, potessero continuare ad operare fino al 12 maggio 2016, termine di completamento del passaggio alla nuova disciplina.

Dallo scorso 12 maggio, dunque, la Banca d'Italia ha cessato la tenuta degli elenchi "generale" e "speciale", tutti i soggetti ancora iscritti sono stati cancellati e possono continuare a operare, anche ai fini della prestazione di garanzie alle pubbliche amministrazioni, soltanto gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l'iscrizione nel nuovo albo ex art. 106 TUB, hanno un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso<sup>6</sup>.

### **I soggetti abilitati al rilascio delle garanzie fideiussorie**

Come si è detto, possono rilasciare garanzie fideiussorie le banche, le assicurazioni e gli intermediari finanziari iscritti agli albi previsti dalla disciplina normativa vigente.

Per gli operatori economici e le stazioni appaltanti – tra cui figurano anche i Comuni – la convenienza economica di una polizza fideiussoria rilasciata da un soggetto anziché da un altro dipende, in primo luogo, dalla convenienza delle condizioni proposte, che dovranno essere valutate attentamente caso per caso. Ovviamente, il costo di una fideiussione dipende dall'ente che la eroga, dai livelli di rischio dell'operazione, nonché dalla solidità dei soggetti a cui viene richiesta la fideiussione.

La verifica della legittimazione degli intermediari che propongono polizze fideiussorie rappresenta però un adempimento imprescindibile per la corretta impostazione dei rapporti contrattuali e il primo strumento di tutela dei Comuni e di tutti gli altri enti, pubblici e privati, che si avvalgono della prestazione di garanzie fideiussorie.

#### *Banche e intermediari finanziari*

Come chiaramente precisato dal comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 1° luglio 2015<sup>7</sup>, al fine di assicurare che le garanzie fideiussorie siano rilasciate da soggetti preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia e sottoposti ai controlli dell'Organismo di vigilanza, gli operatori economici e le stazioni appaltanti

---

2007 con assorbimento del ruolo da parte della Banca D'Italia), dovevano essere inclusi tutti gli intermediari finanziari, anche se non esercitano in via prevalente la propria attività nei confronti del pubblico.

<sup>6</sup> Nota della Banca d'Italia indirizzata all'Anci (Presidente Fassino) del 15 aprile 2016, con cui il Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria-Servizio supervisione intermediari finanziari ha fornito riscontro alle segnalazioni ricevute e ha suggerito indicazioni operative.

<sup>7</sup> Reperibile all'indirizzo internet

[http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Atto?ca=6178](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6178)

dovranno verificare l'inserimento dei soggetti fideiubenti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d'Italia al seguente indirizzo:

<https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html#>.

Gli elenchi sono costantemente aggiornati dalla Banca d'Italia, la quale mette anche a disposizione degli interessati la lista degli intermediari non autorizzati e un elenco di segnalazioni di abusiva attività bancaria e finanziaria ricevute da Autorità di vigilanza estere, che possono risultare di ausilio nella valutazione dei casi dubbi.

### *Assicurazioni*

Per quanto riguarda le imprese di assicurazione, IVASS raccomanda di verificare sempre che l'impresa di assicurazione, se italiana, sia iscritta nell'Albo delle imprese italiane, se estera, negli elenchi annessi delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento (Elenco I) e in libertà di prestazione di servizi (Elenco II)<sup>8</sup>.

E' importante verificare, soprattutto per le imprese estere, la congruenza dei dati presenti sugli stampati di polizza con quelli pubblicati sul sito IVASS; si sono verificati casi di utilizzo di denominazioni sociali molto simili a quelle di imprese regolarmente iscritte, dalle quali differivano per una semplice lettera o simbolo.

E' importante verificare che l'impresa risulti abilitata al ramo assicurativo 15, cioè al ramo Cauzione.

IVASS pubblica anche una "*black list*" Casi di contraffazione o società non autorizzate<sup>9</sup>; e dà informativa (nella sezione comunicati stampa e per i casi più recenti anche in homepage nella sezione "Notizie e Comunicati") sulla situazione di alcune imprese di assicurazione estere che lavorano nel settore delle fideiussioni che hanno una situazione finanziaria critica.

E' altrettanto importante verificare l'abilitazione all'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa dell'intermediario (agente o broker) che offre la polizza assicurativa. In questo caso vanno consultati il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) che contiene i dati degli intermediari italiani e l'elenco annesso al Registro che contiene le informazioni relative agli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati della UE ammessi a svolgere attività di intermediazione assicurativa sul territorio italiano in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> I due elenchi sono consultabili sul sito internet dell'IVASS al seguente indirizzo:

<https://servizi.ivass.it/Albi/defaultImprese.jsp?view=albi&viewSet=imprese>

<sup>9</sup>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/PageConsumatoreGenerica.jsp?numObj=1064140&nomeSezione=PER\\_IL\\_CONSUMATORE&ObjId=1064140&nomeSezionePadre=PER%20IL%20CONSUMATORE](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/PageConsumatoreGenerica.jsp?numObj=1064140&nomeSezione=PER_IL_CONSUMATORE&ObjId=1064140&nomeSezionePadre=PER%20IL%20CONSUMATORE)

<sup>10</sup> Il Registro unico è consultabile al seguente indirizzo:

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/PageIntermediari.jsp?nomeSezione=IMPRESE\\_INTERMEDIARI&ObjId=331118&nomeSezionePadre=IMPRESE%20E%20INTERMEDIARI](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/PageIntermediari.jsp?nomeSezione=IMPRESE_INTERMEDIARI&ObjId=331118&nomeSezionePadre=IMPRESE%20E%20INTERMEDIARI)

In caso di dubbi è possibile chiamare il *Contact Center* dell'IVASS al numero verde gratuito 800486661 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14,30.

Le raccomandazioni sopra richiamate, riprese anche dalla Corte dei Conti nella deliberazione n.12 del 2011, nonché dalla stessa Anac nei comunicati di luglio ed ottobre 2015, si propongono di colmare – nelle more di una disciplina normativa dedicata – l'assenza di una funzione specifica, in capo ad un'autorità nazionale, di verifica e controllo preventivi circa la sussistenza di requisiti di validità/regolarità delle polizze fideiussorie. Non esiste infatti in questo contesto una specifica disposizione che preveda un blocco preventivo dei soggetti non autorizzati a rilasciare polizze fideiussorie.

Anche alla luce di tale evidenza, l'ANAC, la Banca d'Italia, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel mese di febbraio 2016 hanno costituito un tavolo tecnico per affrontare le criticità oggi presenti nel mercato del rilascio delle garanzie fideiussorie nel settore pubblico, con particolare riguardo a quelle connesse alla partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti pubblici. Il tavolo è deputato ad affrontare il tema degli strumenti più idonei per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore, che si manifestano attraverso il rilascio di garanzie da parte di soggetti non autorizzati, quali ad esempio i confidi minori nonché gli intermediari assicurativi che offrono prodotti contraffatti di imprese estere che, anche se presenti in Italia, non operano nel ramo cauzioni<sup>11</sup>.

### **Particolari cautele per i Comuni**

Qualunque sia il ruolo e la condizione assunta dai Comuni riguardo il rilascio di polizze fideiussorie, è evidente la necessità di adottare la massima cautela nella scelta del soggetto che rilascia la polizza (fideiubente), verificandone l'affidabilità e la relativa abilitazione ad operare in Italia (anche attraverso la consultazione del sito dell'Ivass, come in precedenza consigliato), nonché l'iscrizione nell'Albo di competenza, consultabile sul predetto sito della Banca d'Italia.

Ulteriore accortezza dovrà essere utilizzata nella verifica dell'autenticità del documento di polizza rilasciato; è accaduto infatti che alcuni Comuni abbiano ricevuto e firmato polizze fideiussorie falsificate, riportanti logo e indirizzo di note compagnie assicurative o di banche o di intermediari finanziari. Per prevenire questa eventualità, si consiglia di inviare il documento alla sede centrale dell'istituto che sembra aver concesso la fideiussione, utilizzando non l'indirizzo riportato nella polizza presentata, ma l'indirizzo o il numero di fax o la Pec presente sul sito ufficiale, ed indirizzando il tutto al "ramo cauzioni" del soggetto fideiubente.

La valutazione di convenienza finanziaria delle garanzie proposte dai potenziali fideiubenti è dunque solo uno degli aspetti che rilevano nell'accettazione o attivazione di una garanzia. Sotto il profilo della affidabilità e legittimità del prodotto offerto e del soggetto proponente occorrerà altresì verificare:

- l'iscrizione tra i soggetti che rilasciano polizze fideiussorie negli appositi albi previsti dalla legge nel sito della Banca d'Italia;

---

<sup>11</sup>[http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/ComunicatiStampa/\\_comunicati?id=ee894d850a77804276733864410bc409](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/ComunicatiStampa/_comunicati?id=ee894d850a77804276733864410bc409)

- gli elenchi delle imprese assicurative, italiane ed estere, ammesse ad operare in Italia nel sito dell'Ivass. Occorre verificare che sia presente l'abilitazione ad operare nel ramo 15 – Cauzione, nonché il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) e l'elenco annesso degli intermediari esteri.
- gli elenchi di segnalazioni di frodi o comportamenti scorretti;
- l'autenticità dei documenti proposti attraverso l'invio preventivo della documentazione alla sede centrale dell'istituto proponente.

Relativamente ai primi due punti, l'iscrizione dei soggetti abilitati nell'albo unico tenuto dalla Banca d'Italia andrà verificata in un primo momento alla sua costituzione, onde controllare che i soggetti con cui sono stati avviate fideiussioni, abilitati sulla base della vecchia normativa, lo siano ancora alla luce della nuova normativa e, successivamente, il mantenimento dell'iscrizione all'albo unico andrà verificata periodicamente (almeno una volta l'anno), al fine di evitare che la garanzia resti in capo ad un soggetto prima iscritto e successivamente cancellato dalla Vigilanza della Banca d'Italia. Medesime valutazioni andranno condotte con riferimento al mantenimento dell'iscrizione all'albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'Ivass.

Infine, occorre una cautela specifica in caso di garanzie offerte da società finanziarie. Si rammenta sul punto che il DM 2 aprile 2015, n. 53, disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica delle attività indicate nell'art. 106 TUB, da parte dei soggetti aventi sede legale all'estero. Nello specifico, gli intermediari finanziari comunitari ammessi al mutuo riconoscimento esercitano le attività indicate nell'art. 106, TUB, alle condizioni previste dall'articolo 18 e con le modalità di cui agli articoli 15, comma 3 (*i.e.* succursale) o 16, comma 3 (*i.e.* libera prestazione di servizi) del TUB. Gli intermediari finanziari comunitari non ammessi al mutuo riconoscimento, possono esercitare le attività indicate nell'art. 106 TUB previa autorizzazione della Banca d'Italia e iscrizione nell'albo unico di cui al medesimo art. 106 e al ricorrere di ulteriori condizioni di cui all'art. 6 del DM 2 aprile 2015, n. 53. Da ultimo, gli intermediari finanziari esteri non comunitari possono altresì svolgere le attività previste dall'art. 106 TUB mediante la costituzione di società in Italia, autorizzate della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 TUB, e, iscritte all'albo previsto dall'articolo 106 TUB. L'attività svolta in violazione di tali disposizioni è da considerarsi abusiva.

Fermo restando il necessario controllo da parte dei funzionari comunali che si trovano nella condizione di dover valutare una polizza fideiussoria – al momento della sua costituzione o accettazione e periodicamente per la durata della sua validità – in base alle indicazioni sopra riportate, si ritiene essenziale che il sistema d'informazione e di vigilanza preventiva venga rafforzato, al fine di evitare fin dall'origine i tentativi di truffa ai danni dei soggetti beneficiari delle garanzie fideiussorie, nei confronti dei quali gli unici rimedi offerti dal sistema sono il ricorso al giudice civile e penale.

Il quadro rappresentato è complesso e pone ai responsabili comunali importanti adempimenti e responsabilità. E' auspicabile, pertanto, che il sistema di informazioni e di vigilanza attivato dalla Banca d'Italia e dall'IVASS a tutela del sistema delle garanzie e a supporto della verifica del possesso dei requisiti dei soggetti che agiscono sul mercato delle fideiussioni venga ulteriormente integrato, non solo in termini di maggior efficacia della vigilanza, anche preventiva e cautelativa, ma anche attraverso la progressiva

disponibilità di strumenti di verifica di maggiore immediatezza applicativa per gli operatori della Pubblica amministrazioni e per il più generale pubblico degli utenti.